



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

**ORDINANZA**

**DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN OCCASIONE  
DEL SOLLEVAMENTO DELLE BARRIERE DEL Mo.S.E.**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA:** la “Procedura per la difesa dagli allagamenti nella fase provvisoria – generale” Rev. 17 del 26/11/2020, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
- VISTA:** l’ordinanza n. 91/2019 in data 23/12/2019 e ss.mm.ii., relativa alla disciplina della navigazione tra le dighe di accesso al porto di Chioggia in ragione del persistere dei lavori di realizzazione del sistema Mo.S.E.;
- CONSIDERATE:** le risultanze dei sollevamenti delle barriere del sistema Mo.S.E., effettuati nei giorni 03, 15 e 16 ottobre 2020;
- RITENUTO NECESSARIO:** al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità, disciplinare la navigazione in corrispondenza delle bocche di porto di giurisdizione interessate dalle operazioni di che trattasi;
- VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante “*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*”;
- VISTI:** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG ‘72;
- VISTA:** la Legge n. 84/1994 e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;
- VISTI:** gli artt. 17, 24, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 20/2011 e ss.mm.ii. in data 18/05/2011 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia”;
- VISTI:** gli articoli 17, 24, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

**ORDINA**

**Articolo 1**

Durante l’intero arco temporale di sollevamento delle barriere del Mo.S.E., lo specchio acqueo evidenziato nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento è interdetto alla navigazione, alla sosta e all’ancoraggio, nonché ad ogni altro uso pubblico alle unità di tutte le tipologie, con esclusione di quelle della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, della Guardia Costiera Ausiliaria, delle unità adibite ai servizi tecnico-nautici, nonché delle unità di cui al successivo articolo 2.

Le navi in ingresso/uscita in/dal porto dovranno transitare attraverso le Bocche di porto prima dei 60 minuti antecedenti al sollevamento delle barriere del Mo.S.E.

## Articolo 2

Durante l'intero arco temporale di sollevamento delle barriere del Mo.S.E., la *Safety - Sub S.C.* assicurerà la vigilanza con l'impiego di almeno n.2 (due) mezzi nautici nei pressi della Bocca di porto di Chioggia (di cui 1 lato laguna e 1 lato mare), nonché l'adeguata segnalazione delle attività in corso, sia lato mare che lato laguna.

I Conduttori dei suddetti mezzi navali dovranno comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Chioggia sul canale 14 VHF o telefonicamente (041- 5508207), qualsiasi impedimento e/o problematica che dovesse eventualmente emergere nel corso delle operazioni.

## Articolo 3

La pubblicità del sollevamento delle barriere del Mo.S.E., così come il suo eventuale anticipo/posticipo ovvero annullamento, sarà garantita mediante emissione di specifico avviso di pericolosità, di avviso ai naviganti, nonché tramite comunicazioni radio VHF, canale 14/16.

Con le medesime modalità sarà comunicato il successivo ritorno in posizione di "riposo" delle citate barriere, momento in cui il traffico portuale potrà riprendere regolarmente.

## Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto ed ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.


I contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/chioggia](http://www.guardiacostiera.gov.it/chioggia).

Chioggia, (data della firma digitale).

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Michele MESSINA

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
MICHELE MESSINA  
In Data/On Date:  
martedì 1 dicembre 2020 15:11:49



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e D.lgs 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate

